REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'attività della Commissione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Collegio: l'organo di governo della Commissione, composto dal Presidente e dai Componenti, che esercita le attribuzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Collegio dei revisori dei conti: organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalla Commissione;
- Commissione: la Commissione istituita dall'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
- Componenti: i Componenti della Commissione;
- Decreto: il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e s.m.i.;
- Presidente: il presidente della Commissione, nominato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-*bis* del Decreto;
- Segretario generale: l'organo della Commissione il cui titolare è nominato ai sensi del sedicesimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-*bis* del Decreto che sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione;
- Vicesegretario generale: l'organo della Commissione il cui titolare è nominato ai sensi del diciassettesimo periodo del comma 6 dell'articolo 13-*bis* del Decreto, al quale il Segretario generale demanda, con apposito atto di delega, specifiche attribuzioni;
- Servizio: struttura di livello dirigenziale non generale;
- Ufficio: la struttura organizzativa di cui all'articolo 13-*bis*, comma 8, del Decreto.
- Competizione: la competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo, alla quale partecipano Società sportive;
- Federazione: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina di sport a squadre;
- Lega: l'associazione di Società sportive;
- Società sportiva: la società professionistica sulla quale la Commissione esercita la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 13-*bis* del Decreto.

CAPO II
La Commissione

Art. 2 – Sede

1. La Commissione ha sede in Roma.
2. La Commissione può stabilire proprie forme di rappresentanza in altri luoghi sul territorio italiano ove abbiano sede enti o organismi di interesse per l'attività svolta dalla Commissione.
3. Qualora gli uffici della Commissione siano ubicati in immobili dell'Agenzia del demanio, si intendono concessi in uso governativo.

Art. 3 – Composizione e funzioni

1. La Commissione è composta da un Presidente e da sei Componenti.
2. Il Presidente e quattro dei sei Componenti sono nominati con le modalità di cui all'articolo 13-*bis*, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, del Decreto.
3. I rimanenti due Componenti sono, di diritto, il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare una persona di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni.
4. La Commissione svolge, prima e durante le competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle Società sportive al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e il funzionamento dei controlli interni, attraverso l'esercizio di tutte le attribuzioni previste nell'articolo 13-*bis* del Decreto.
5. La Commissione, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, promuove forme di collaborazione e scambi di esperienze con altri soggetti, anche attraverso l'attivazione di tirocini e praticantato, se funzionali e di interesse, purché siano garantite le esigenze di riservatezza della Commissione.

Art. 4 – Durata del mandato

1. La durata del mandato del Presidente e dei Componenti diversi da quelli di diritto è di sette anni, a decorrere dall'insediamento della Commissione, senza possibilità di rinnovo.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Gli incarichi di Presidente e di Componente sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle Leghe di riferimento, ove istituite, e presso le Società sportive.
2. L'incompatibilità, a decorrere dalla cessazione della carica, perdura per il tempo stabilito dalla legge. Il Presidente e i Commissari non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi.
3. Per tutta la durata dell'incarico, il Presidente e i Commissari diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di

consulenza nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza.

4. Il Presidente e i Componenti dichiarano formalmente, all'atto dell'accettazione della nomina, di non trovarsi in alcuna delle suddette situazioni ostative.
5. Ove il Presidente o un Componente o il Segretario generale o il Vicesegretario generale incorra in una delle cause di incompatibilità, la Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve far cessare la causa di incompatibilità. La deliberazione è adottata con l'astensione dell'interessato.
6. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, la Commissione informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport e il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Al Segretario generale e al Vicesegretario generale, se nominato, si applica la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa; nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità è nei soli limiti di cui al precedente comma 3.

Art. 6 - Cessazione dei Componenti per dimissioni o impossibilità sopravvenuta

1. I Commissari non di diritto cessano dalla carica:

a) per dimissioni volontarie, che producono effetto dalla data della loro accettazione da parte della Commissione;

b) per impossibilità a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente o comunque superiore a sei mesi accertato dalla Commissione.

2. Delle evenienze di cui al comma precedente, il Presidente o chi ne fa le veci informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai Componenti di diritto, nel caso di cessazione dall'incarico, si applica l'articolo 3, comma 3.

CAPO III
Organi della Commissione

Art. 7 – Il Collegio

1. Il Collegio:
 a) esercita le attribuzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 b) su proposta del Segretario generale, nomina e conferisce l'incarico ai dirigenti diversi dal Segretario generale e dal Vicesegretario generale ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 15;
 c) definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, indica le priorità, emana le direttive generali per l'attività da svolgere e la gestione e ne verifica l'attuazione, in conformità ai principi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
 d) su proposta del Presidente, delibera i bandi di concorso e gli avvisi pubblici, che sono emanati dal Presidente e pubblicati sul sito internet della Commissione www.vigilanzasport.it. o forme di pubblicità legalmente equivalenti;
 e) approva il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e i provvedimenti di assestamento e variazione di bilancio;
 f) richiede pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi consultivi;
 g) nell'esercizio dell'autonomia attribuita allo scopo dall'art. 13-*bis*, comma 7, del Decreto, adotta, con propri regolamenti, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare l'autonoma gestione delle spese, nei limiti del contributo di cui al relativo comma 11, per il funzionamento della medesima Commissione, che è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria;
 h) adotta il Codice etico della Commissione e assolve a ogni altro obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti.
2. I Componenti ai quali siano attribuite specifiche deleghe relazionano periodicamente al Collegio sullo svolgimento del mandato. Ai Componenti possono essere affidati anche compiti specifici o la trattazione di questioni determinate.
3. Nell'adempimento delle funzioni connesse al proprio mandato, ciascun Componente ha piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.
4. I Componenti partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dalla Commissione.
5. I Componenti possono essere autorizzati o delegati dal Presidente o dal Collegio a partecipare, in rappresentanza della Commissione a incontri, audizioni, commissioni o altre manifestazioni.

Art. 8 – Adunanze del Collegio

1. Il Collegio si riunisce nel luogo indicato nell'atto di convocazione. La convocazione è effettuata dal Presidente. L'avviso di convocazione indica la data, la sede, l'orario, l'ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata ai Componenti entro il quinto giorno lavorativo che precede la riunione ed è effettuata tramite posta elettronica, all'indirizzo indicato dai

componenti per la ricezione delle comunicazioni.

2. Nell'avviso di convocazione sono anche indicati gli argomenti non trattati nella seduta precedente o per i quali, in tale sede, è emersa la necessità di un supplemento di istruttoria. Nei casi di motivata urgenza, la convocazione può essere immediata.
3. La documentazione relativa alla singola adunanza viene messa a disposizione dei componenti con congruo anticipo, salvo i casi di urgenza, per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni sono tenute in presenza o in videoconferenza o con altre idonee tecniche audiovisive, tali comunque da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale.
5. Le riunioni vengono fissate dal Presidente tenendo conto delle scadenze degli adempimenti di competenza della Commissione.
6. Durante le riunioni, l'ordine del giorno può essere integrato, in caso di presenza di tutti i Componenti, se nessuno degli stessi si oppone.
7. I Componenti sono tenuti a partecipare alle sedute collegiali, salvo motivate esigenze previamente comunicate.
8. Ciascun Componente, indicandone le ragioni, può chiedere al Presidente la convocazione del Collegio e l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Se la richiesta proviene da almeno tre Componenti, il Presidente la accoglie in ogni caso.
9. Per la validità delle riunioni del Collegio è necessaria la maggioranza dei Componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Componente da lui designato. In caso di mancata designazione, presiede il Componente più anziano. In caso di impedimento, il Componente di diritto, previa comunicazione, può farsi sostituire da un delegato che ne riporti le determinazioni.
10. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei votanti. Con la stessa maggioranza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti. Il voto è sempre palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale o, se da lui delegato, il Vicesegretario generale.
12. Il Segretario generale o, se da lui delegato, il Vicesegretario generale espongono i risultati dell'attività istruttoria svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte alla Commissione per gli atti di sua competenza. Alle adunanze possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i responsabili dei servizi competenti per il punto volta per volta in discussione. Il Segretario generale, il Vicesegretario generale o il personale designato dal Segretario generale, svolge di regola le funzioni di segretario e redige il verbale. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario generale. Il verbale e gli atti preparatori hanno natura riservata.
13. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, siglati dal Segretario generale e conservati presso la sede della Commissione, assegnati alla custodia del Segretario generale o di un dirigente da lui delegato.
14. Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Collegio, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza della stessa, fatta

eccezione per il parere motivato di cui all'art. 13-*bis*, comma 4, lett. b), del Decreto. Gli atti adottati dal Presidente ai sensi del periodo precedente cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Collegio nella prima riunione utile, che deve tenersi non oltre il quindicesimo giorno dall'adozione di detti atti.

Art. 9 - Pubblicazione degli atti del Collegio

1. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito internet della Commissione www.vigilanzasport.it., nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 7 del Decreto. I regolamenti adottati dal Collegio in attuazione del comma 6 dell'articolo 13-*bis* del Decreto entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione sul sito internet della Commissione www.vigilanzasport.it. Qualora il Collegio lo disponga, la pubblicazione di specifiche deliberazioni adottate dalla stessa può avere luogo sempre attraverso il sito internet della Commissione www.vigilanzasport.it.
2. Tutti gli atti indicati dal presente Regolamento come di competenza del Collegio sono adottati con delibera.

CAPO IV
Il Presidente

Art. 10 – Funzioni

1. Il Presidente:
 a) rappresenta la Commissione;
 b) convoca le riunioni del Collegio, ne stabilisce l'ordine del giorno, e dirige i lavori;
 c) previa delibera del Collegio, promuove le liti e vi resiste relativamente agli atti di competenza propria o della Commissione e vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Collegio;
 d) trasmette per il controllo della Corte dei conti il rendiconto della gestione finanziaria, approvato dal Collegio entro il 30 aprile di ogni anno;
 e) trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
 f) presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport, sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento dell'equilibrio economico -finanziario delle società sportive;
 g) coordina l'attività della Commissione nei rapporti con Federazioni, Leghe e Società sportive, con gli altri organismi sportivi, nonché nelle relazioni con le altre amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti e di vigilanza, con le autorità di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con gli altri organismi internazionali;
 h) cura i rapporti con la stampa e i media, anche ai fini della comunicazione istituzionale;
 i) incarica i Componenti o il Segretario generale o il Vicesegretario generale di svolgere compiti specifici o di trattare questioni determinate.

CAPO V
L'Ufficio

Art. 11 – Il Segretario generale

1. Il Segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile.
2. Il Segretario generale sovrintende al funzionamento dell'Ufficio. Ne risponde al Presidente ai sensi dell'art. 13-*bis* del Decreto.

A tal fine:

a) coordina l'attività degli uffici verificando la completezza degli atti, dei documenti, nonché delle proposte di deliberazione da trasmettere al Collegio, controllando e valutando, anche avvalendosi dei Vicesegretario generale, l'attività dei dirigenti;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione;

c) promuove la più ampia partecipazione del personale alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi, secondo le rispettive competenze, nonché l'informazione interna sull'attività svolta;

d) può formulare proposte al Collegio in relazione agli obiettivi ed ai programmi di cui all'articolo 7, comma 1, lett. c);

e) esercita i poteri di spesa e contrattuali nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, e assicura l'osservanza del Regolamento di contabilità e assegna le risorse ai servizi e alle unità organizzative in conformità al documento programmatico di cui all'articolo 13, comma 1, nel rispetto della normativa statale applicabile alla Commissione.

3. Al Segretario generale compete un trattamento economico di importo pari a quello di Capo dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Segretario generale assicura al Presidente una completa e tempestiva informazione sulla attività dell'Ufficio.
5. Il Vicesegretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del Presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile. Al pari del Segretario generale, risponde al Presidente ai sensi dell'art. 13-*bis* del Decreto. Al Vicesegretario generale compete un trattamento economico pari all'80% di quello spettante al Segretario generale.
6. Nell'ambito dell'Ufficio, operano due dirigenti con qualifica dirigenziale non generale, responsabile ciascuno di uno dei servizi della Commissione.
7. Il Segretario generale e il Vicesegretario generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa. Nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità è nei soli limiti di cui al precedente articolo 5, comma 3.

Art. 12 – Funzioni del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile, secondo la disciplina prevista dalle disposizioni di leggi vigenti in materia e dal Regolamento di contabilità della Commissione.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da uno a massimo tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati, su proposta del Presidente della Commissione, con delibera del Collegio, tra i magistrati amministrativi, contabili o tributari, e i professori universitari di ruolo in contabilità pubblica o discipline similari, in servizio o in quiescenza, ovvero tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell'elenco dei revisori dei conti.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo durano tre anni dalla data indicata dal Regolamento di contabilità e possono essere rinnovati.
4. Alle adunanze del Collegio dei revisori assiste il Presidente della Commissione, o, in sua vece, uno degli altri Componenti della stessa.
5. Il compenso del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori è determinato con delibera del Collegio, sentito il Segretario generale.

Art. 13 – Attività dell'Ufficio

1. L'attività dell'Ufficio è improntata al metodo della programmazione, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e di attuazione e gestione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 13-*bis* del Decreto. A tal fine, il Collegio definisce nell'ambito del documento programmatico da approvare necessariamente in una seduta antecedente a quella prevista per il bilancio di previsione, le linee strategiche alle quali deve uniformarsi l'Ufficio, indicando le finalità istituzionali da perseguire, le priorità, e precisando le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per realizzarle. Il documento di cui al periodo precedente rientra fra gli atti di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale, il Vicesegretario generale e i responsabili dei Servizi rispondono, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attuazione degli indirizzi sopra indicati e del conseguente risultato dell'attività dell'Ufficio e delle sue articolazioni.
2. Il Collegio verifica i risultati dell'attività dell'Ufficio e valuta, altresì, anche ai fini di cui ai commi 3 e 5 di cui all'art. 11 del presente Regolamento, il raggiungimento da parte del Segretario generale e del Vicesegretario generale dei risultati rispettivamente programmati, sulla base di una specifica relazione annuale sull'attività svolta, secondo i criteri e le modalità definiti con propria deliberazione.
3. Per le necessità di supporto e raccordo, i Componenti si avvalgono della segreteria della Commissione e possono acquisire informazioni rivolgendosi direttamente al Segretario generale o al Vicesegretario generale. A decorrere dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13-*bis,* comma 8 del Decreto, il Collegio può designare una o più unità di personale di diretta collaborazione dei Componenti non di diritto, con compiti di supporto e di raccordo con la Commissione.

Art. 14 - Organizzazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio è ispirata ai seguenti principi:
a) efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dell'attività;
b) determinazione delle competenze secondo organicità e omogeneità tenendo conto del criterio dell'articolazione per funzioni delle attività di controllo e vigilanza, amministrative e strumentali;
c) previsione di servizi stabili, nel quadro di una organizzazione flessibile e adattabile a mutate esigenze;

d) integrazione e piena cooperazione tra le unità organizzative;
e) incentivi alla formazione del personale anche attraverso avvicendamenti periodici nelle assegnazioni alle unità organizzative e negli incarichi;
f) possibilità di istituire gruppi di lavoro o tavoli tecnici per svolgere specifici compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo, anche mediante l'utilizzazione di professionalità esterne nei limiti previsti dalla legge;
g) utilizzazione di personale compreso nel ruolo organico o collocato fuori ruolo da altre organizzazioni in conformità al rispettivo ordinamento, ovvero assunto con contratto a tempo determinato.

2. L'Ufficio è articolato in servizi e unità organizzative. Presso l'Ufficio sono istituiti i seguenti servizi:
- Affari generali;
- Vigilanza e controllo;

e le seguenti unità organizzative:
- attività ispettive, risorse informatiche.

3. Il Segretario generale provvede, in conformità al documento programmatico di cui all'articolo 13 comma 1, alla allocazione delle varie funzioni per il miglior funzionamento dell'Ufficio, potendo anche istituire unità temporanee e altre unità organizzative e accorpare o scorporare servizi, nei limiti del contingente di legge.
4. L'Ufficio si avvale, nei termini stabiliti dalla legge, anche dell'opera di consulenti. Al conferimento dell'incarico provvede il Segretario generale.
5. Le Commissioni di concorso sono nominate con provvedimento del Segretario generale, previa individuazione dei nomi dei componenti con delibera del Collegio.

Art. 15 - Nomina dei dirigenti

1. Alle dirette dipendenze del Segretario generale sono posti il Servizio Affari generali e il Servizio Vigilanza e controllo, coordinati da due dirigenti di livello dirigenziale non generale, scelti, a regime, tra i dirigenti del ruolo organico.
2. In sede di prima applicazione, le unità di personale di livello dirigenziale non generale sono nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in conformità a quanto previsto dall'art. 13-*bis*, comma 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
3. La Commissione procede all'eventuale graduazione delle funzioni dirigenziali sulla base della natura e della rilevanza dei compiti attribuiti a ciascuna unità organizzativa.
4. I dirigenti preposti ai servizi di cui al comma 1:
 a) dirigono, coordinano e controllano le unità organizzative cui sono preposti e i processi che da essi dipendono, svolgono gli altri compiti di coordinamento affidati, curano l'attuazione dei rispettivi compiti e obiettivi secondo le direttive stabilite e adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, di spesa e di acquisizione delle entrate ad essi delegati;
 b) rispondono della gestione delle risorse assegnate;
 c) assegnano la trattazione degli affari di competenza nell'ambito dell'unità organizzativa;
 d) curano le valutazioni del personale in conformità al Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale;

e) assicurano, anche attraverso strumenti informatici e telematici, una tempestiva informazione interna sull'attività anche contrattuale di competenza e predispongono una relazione di sintesi trimestrale in ciascun anno sulle attività svolte, trasmettendola al Segretario generale che ne informa la Commissione;
f) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale e al Collegio;
g) esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il Segretario generale, su proposta del responsabile competente, può attribuire con propria determinazione specifiche responsabilità al personale con qualifica di funzionario, previa adeguata selezione, e può conferire incarichi di coordinamento, nell'ambito delle unità organizzative a più alta complessità, nei limiti e con le caratteristiche degli incarichi di cui al presente articolo.

Art. 16 - Custodia degli atti riservati

1. Con provvedimento della Commissione può essere istituita una Unità di sicurezza, presso la quale sono conservati gli atti e i documenti che lo richiedono, ai sensi della normativa vigente.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Commissione www.vigilanzasport.it.